

Numero
5790

fr

0

Bellinzona
11 novembre 2020

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Amministrazione federale delle finanze AFF

invio per posta elettronica:
Marianne.Widmer@efv.admin.ch
Lukas.Hohl@efv.admin.ch

Modulo di risposta: ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)


Egredi Signori, Gentili Signore,

vi ringraziamo per averci consultato e vi ritorniamo il modulo di risposta con le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione economia (dfe-de@ti.ch);
- Delegato per le relazioni esterne (francesco.quattrini@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.

Allegato:

- Citato



Modulo di risposta: ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)

Parere

Nome / Impresa / Organizzazione: Repubblica e Cantone Ticino

Acronimo dell'impresa / dell'organizzazione: TI

Indirizzo:

Persona di contatto: Valesko Wild

N. di telefono: 091 814 35 39

Indirizzo e-mail: valesko.wild@ti.ch

Data: 12 novembre 2020

Indicazioni importanti

1. Non apportare modifiche alla formattazione del modulo.
2. Compilare una riga della tabella per ogni articolo, capoverso, lettera e capitolo delle spiegazioni.
3. Inviare il parere elettronico in **formato Word** entro il **13 novembre 2020** ai seguenti indirizzi e-mail: Marianne.Widmer@efv.admin.ch; Lukas.Hohl@efv.admin.ch

Grazie della collaborazione!

Osservazioni generali

Si ringrazia per l'opportunità di prendere posizione in merito all'Ordinanza COVID-19 sui casi di rigore.

Si osserva in entrata che la dotazione finanziaria prevista dalla Confederazione, alla luce della nuova situazione epidemiologica, è ritenuta insufficiente. La dotazione complessiva dovrebbe essere aumentata così come la ripartizione finanziaria - tenuto conto della responsabilità a livello delle politiche congiunturali della Confederazione - andrebbe rivista con una maggiore presa a carico da parte della Confederazione rispetto ai Cantoni. Riteniamo inoltre andrebbero riattivati i crediti Covid-19 anche per far fronte alla seconda ondata.

Riteniamo qui importante rilevare che la procedura di partecipazione dei Cantoni, secondo la quale è necessario negoziare bilateralmente con la Confederazione un accordo e ottenerne in seguito una formale ratifica, così come il fatto che è richiesta la valutazione dei dati aziendali relativi al 2020, rendono difficile immaginare di poter rendere operativo lo strumento prima dell'inizio del 2021.

Si ritiene per contro condivisibile la possibilità per i Cantoni di ricorrere a terzi per l'esame delle richieste. Tenuto conto della natura dell'operazione, chiediamo che in particolare le cooperative di fidejussione siano messe nella condizione di accogliere eventuali richieste di supporto da parte dei Cantoni.

Sezione 1: Principio

Tema	Osservazioni / Suggerimenti
------	-----------------------------

Sezione 2: Requisiti delle imprese

Tema	Osservazioni / Suggerimenti
Art. 3 cpv. 1 lett. a.	Ai fini di disporre di elementi sufficienti per una verifica efficace delle richieste e di lotta agli abusi, si ritiene più conforme considerare le imprese iscritte prima del 1 gennaio 2019, in modo che l'esercizio 2019 sia completo.
Art. 3 cpv. 1 lett. b.	Riteniamo che un'impresa con una cifra d'affari di soli 50'000 franchi sia difficilmente in grado in Svizzera di sostenere uno stipendio. Ai fini della verifica della cifra d'affari, chiediamo perlomeno che l'impresa sia assoggettata IVA già a partire dall'esercizio 2019.
Art. 3 cpv. 1 lett. c.	Chiediamo di precisare cosa si intende per "aver creato il loro valore aggiunto prevalentemente in Svizzera". Non è chiaro come questo punto debba poi essere verificato.
Art. 3 cpv. 3	Estremamente problematico. Si veda il commento dell'Art. 3 cpv. 1 lett. a.
Art. 4 cpv. 2 lett. a	Chiediamo di esplicitare il concetto di "eccessivamente indebitate", richiamando l'art. 725 cpv. 2 Codice delle obbligazioni, e prevedendo la possibilità, per le società che hanno intrapreso misure di cui sono in grado di produrre la documentazione (es. convenzione di postergazione, rogito inerente l'aumento di capitale, ecc.), di poter inoltrare ugualmente richiesta.
Art. 4 cpv. 3	Chiediamo di includere, tra le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, le misure d'emergenza IPG e ILR, che devono essere state effettivamente richieste

	dall'impresa. Parimenti, si ritiene di voler aggiungere alle misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, effettive e documentate negoziazioni con i locatari di spazi commerciali con l'obiettivo di ottenere dilazioni o sconti nel pagamento degli affitti.
Art. 5 cpv. 2	L'inclusione nel computo della cifra d'affari 2020 delle indennità ILR rischia di avvantaggiare società che hanno operato dei licenziamenti, a scapito delle imprese che si sono impegnate a mantenere il contingente di lavoratori. Chiediamo pertanto che alla cifra d'affari 2020 non siano sommate le indennità di lavoro ridotto. Si veda inoltre il commento all'art. 8.
Art. 5 cpv. 3	Problematico. Vale lo stesso commento dell'Art. 3 cpv. 1 lett. a.
Art 6	Non è chiaro quale tipo di verifica la SECO si attende relativamente alla non distribuzione di dividendi e tantièmes, così come al divieto di trasferimento di fondi a società del gruppo. Una verifica annuale attiva e a tappeto da parte del cantone, genera un onere non indifferente e, non da ultimo in taluni casi (trasferimenti finanziari a società vicine), è di difficile verifica.

Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Tema	Osservazioni / Suggerimenti
Art. 7 cpv. 1	Chiediamo che la Confederazione emani delle chiare linee guida per l'attivazione di contributi a fondo perso. Chiediamo che, nel caso delle fideiussioni, siano previsti espressamente almeno due anni di sospensione dall'obbligo di restituzione.
Art. 7 cpv. 3	Chiediamo che sia data espressamente la possibilità che Cantone e Confederazione, se questo può determinare la sopravvivenza di un'azienda, provvedano al pagamento anticipato della fideiussione – almeno parzialmente e con l'obiettivo di ridurre l'esposizione dell'azienda – e questo per l'intero periodo di validità del prestito garantito (10 anni). Qualora la Confederazione escludesse di partecipare al pagamento anticipato della fideiussione, si chiede che la fideiussione pagata anticipatamente dal Cantone venga riconosciuta nella quota parte cantonale in caso di escussione della fideiussione.
Art. 7 cpv. 4	Si ritiene condivisibile la possibilità per i Cantoni di ricorrere a terzi per la concessione e la gestione delle fideiussioni. Chiediamo che le cooperative di fideiussione siano messe nella condizione di accogliere eventuali richieste di supporto da parte dei Cantoni.
Art. 8	Si veda il commento all'art. 5 cpv. 2. Chiediamo pertanto di considerare nel calcolo del contributo le indennità di lavoro ridotto ricevute.
Art. 10	Non è chiaro il termine entro cui le imprese potranno fare richiesta dei provvedimenti per i casi di rigore. Tenuto conto che il 31 dicembre 2021 è stato definito come termine per le richieste di rimborso alla Confederazione da parte dei Cantoni, data entro la quale i provvedimenti per i casi di rigore dovranno essere stati decisi (art. 10 cpv. 1) o addirittura versati (art. 10 cpv. 2), il termine per l'inoltro delle richieste da parte delle imprese dovrà essere sufficientemente anticipato (settembre 2021), in modo da permettere ai Cantoni la formulazione delle relative decisioni. Chiediamo che il cpv. 2 sia riformulato analogamente al cpv. 1, "stanziati o versati".

Sezione 4: Procedura e competenze

Tema	Osservazioni / Suggerimenti
Art. 12	<p>L'iter proposto, che prevede l'analisi dei singoli casi su dati che non sono immediatamente disponibili e verificabili, è ritenuto inadeguato per rispondere alle necessità delle aziende particolarmente colpite e per un'efficace lotta agli abusi.</p> <p>Si ritiene per contro condivisibile la possibilità per i Cantoni di ricorrere a terzi per l'esame delle richieste. Tenuto conto della natura dell'operazione, chiediamo che in particolare le cooperative di fideiussione siano messe nella condizione di accogliere eventuali richieste di supporto da parte dei Cantoni.</p>
Lotta agli abusi	<p>Chiediamo che, conformemente al principio di lotta agli abusi, la Confederazione metta a disposizione le informazioni di cui dispone (in particolare, crediti COVID-19) attraverso una procedura semplice e rapida. Possibilmente, le richieste dovrebbero poter essere inoltrate e trattate via EasyGov.swiss. Rispettivamente, nel caso delle fideiussioni, in virtù della loro esperienza, dovranno poter essere attivate le cooperative di fideiussione.</p>

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti dei Cantoni

Tema	Osservazioni / Suggerimenti
Art. 18	<p>La rendicontazione mensile risulta essere parecchio impegnativa dal punto di vista delle risorse e delle informazioni richieste. Tenuto conto che i Cantoni potranno ricorrere a enti terzi, un rapporto bimestrale o trimestrale, da parte ad esempio della cooperativa di fideiussione, potrebbe essere più realistico.</p>
<p>Domande supplementari destinate ai Cantoni per la valutazione del fabbisogno finanziario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il vostro Cantone prevede di adottare provvedimenti cantonali per i casi di rigore? • In caso affermativo, in che forma (mutui, fideiussioni, garanzie e/o contributi rimborsabili)? • Prima stima dell'<i>intero</i> fabbisogno di fondi finanziari nel vostro Cantone (contributi a fondo perduto e <i>perdite</i> da mutui, fideiussioni e garanzie a cui la Confederazione dovrebbe partecipare per metà). 	
	<p>Il Canton Ticino intende adottare i provvedimenti cantonali per i casi di rigore in conformità con l'art. 12 Legge COVID e la relativa Ordinanza. A tal proposito, l'amministrazione cantonale sta già verificando la possibilità di richiamare la clausola d'urgenza prevista dal diritto cantonale in modo da permettere l'adesione del Cantone al programma federale a partire dal 1 dicembre 2020.</p> <p>Tenuto conto delle argomentazioni qui illustrate, il Cantone Ticino sta valutando se ricorrere allo strumento della fideiussione in collaborazione con la cooperativa di fideiussione CF Sud, prevedendo in una seconda fase la possibilità di pagamento anticipato parziale o totale della fideiussione, oppure ricorrere a contributi a fondo perso.</p> <p>L'intero fabbisogno finanziario per i provvedimenti destinati ai casi di rigore – senza la parte dei costi di gestione, che sarà integralmente presa a carico dal Cantone – ammonta a 17.3 milioni di franchi (di cui metà a carico della Confederazione).</p>

	I dettagli saranno definiti in uno specifico messaggio che sarà sottoposto al Gran Consiglio dopo la firma dell'accordo di partecipazione con la SECO.
--	--

**Sezione 6: Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti /
Sezione 7: Disposizioni finali**

Tema	Osservazioni / Suggerimenti
Art. 20	<p>L'art 725 cpv 1 CO, recita che "Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento". In generale, nel calcolo sono computabili solo voci appartenenti al Capitale proprio (riserve di varia natura, aggio, apporti in capitale, risultati riportati, ecc.). Eventuali mutui o crediti garantiti non avrebbero nessuna incidenza in alcun caso sul calcolo della copertura del capitale.</p> <p>Tale precisazione invece è rilevante e appropriata per quanto attiene la determinazione dell'eccedenza di debiti ai sensi dell'art 725 cpv 2 CO.</p>